

**CONVENZIONE QUADRO  
PER ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA**

**tra**

Tra REGIONE LOMBARDIA con sede legale in Piazza Città di Lombardia, 1 20124 MILANO, C.F. n. 80050050154, P.I. n. 12874720159, rappresentata da  
(d'ora innanzi denominata «Contraente»)

**e**

l'Università degli Studi di Milano, con sede in Milano - 20122, via Festa del Perdono 7, C.F. n.80012650158, P.I. n. 03064870151, rappresentata dal Rettore pro tempore Prof. Gianluca Vago, operante ai fini del presente atto tramite il Centro Interdipartimentale di Studi Applicati per la Gestione Sostenibile e la Difesa della Montagna GeSDiMont, con sede in Milano 20133, Via Celoria 2, (d'ora innanzi denominata «Università»).

Premesso che:

- Regione Lombardia ha tra i propri obiettivi la partecipazione, la promozione e l'implementazione della Strategia europea per la regione alpina (EUSALP), la cooperazione territoriale e le politiche per la montagna;
- nel corso degli ultimi anni vi è stato un crescente interesse a livello europeo circa lo sviluppo della Strategia Europea per la regione alpina (EUSALP), tanto che il Consiglio europeo del dicembre 2013 ha dato mandato alla Commissione Europea di redigere il relativo Piano d'azione;
- la Commissione Europea ha adottato la Comunicazione n. 366 con allegato il piano d'azione EUSALP in data 28 luglio 2015, comprendente, oltre alle sezioni tematiche, anche una sezione sulla governance;
- sulla Lombardia insistono diversi programmi di cooperazione territoriale europea finanziati con fondi FESR (Europa Centrale, Spazio Alpino, Adrion, Mediterraneo, Interreg Europe, Urbact etc.) molti dei quali prevedono un asse o azioni dedicate alla governance;
- Regione Lombardia stessa è coinvolta nella partecipazione a progetti di cooperazione territoriale europea e intende dare maggiore impulso a questa attività portando sempre di più le istituzioni e gli stakeholder lombardi in una dimensione europea;
- l'evoluzione dell'assetto amministrativo degli enti territoriali comporta la necessità di una sempre maggiore sinergia nella definizione delle politiche per la montagna, in particolare rivolte allo sviluppo delle attività economiche tipicamente montane, alle politiche per i giovani con particolare riguardo all' imprenditoria giovanile in montagna;

- L'Università, attraverso la sede decentrata a Edolo, dedicata alle tematiche montane, presso la quale sono attivi, il Corso di laurea in Valorizzazione e Tutela dell'Ambiente e del Territorio Montano e il Centro Interdipartimentale di Studi Applicati per la Gestione Sostenibile e la Difesa della Montagna – GESDIMONT, promuove, attua, coordina e sviluppa attività didattiche, formative, di ricerca e sperimentazione inerenti il territorio montano nel suo insieme, con particolare riferimento alle tematiche d'interesse agro-forestale, ambientale e territoriale. In particolare, la sede di Edolo, che ospita l'unico corso di laurea in Italia specificamente indirizzato alle tematiche montane, ha come obiettivo generale quello di fornire strumenti innovativi e di contribuire a definire modelli che siano in grado di coniugare lo sviluppo economico delle aree montane con il mantenimento e la salvaguardia delle loro risorse, naturali, agro-forestali e culturali, nell'ottica di uno sviluppo sostenibile e durevole. Il notevole interesse verso il corso di laurea in Valorizzazione e tutela dell'ambiente e del territorio montano, manifestato dagli studenti che in misura sempre crescente provengono da numerose regioni del Paese, nonché le significative ricadute territoriali dovute alle professionalità formate operanti in montagna, rendono l'esperienza universitaria edolese unica nel panorama nazionale.
- la sede decentrata si pone come punto di incontro culturale e scientifico con ricercatori e tecnici provenienti dalle diverse zone montane, sia italiane che straniere, promuovendo seminari e convegni ed implementando programmi di collaborazione e di scambio;
- la positiva esperienza condotta presso la sede di Edolo ha ricevuto il riconoscimento e l'attenzione del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca che in data 29/07/2011 ha stipulato un Accordo di Programma con l'Università di Milano – Prot. Nr. 1293 - della durata di 5 anni indirizzato a sostenere e favorire il consolidamento e il potenziamento della sede di Edolo anche attraverso il coinvolgimento di altre Università italiane e istituzioni nazionali ed europee che si dedicano agli aspetti della montagna, divenendo un **polo di riferimento nazionale e internazionale** per la formazione e gli studi sulle tematiche montane;
- **L'Università e REGIONE LOMBARDIA** hanno il comune interesse a :
  - ✓ concorrere allo sviluppo culturale e alla valorizzazione del territorio montano, attivando azioni e interventi volti a favorire il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro delle comunità residenti;
  - ✓ attivare nuove iniziative culturali, formative, di ricerca scientifica e di trasferimento di conoscenze a favore dell'incremento di competitività dei territori montani;
  - ✓ promuovere lo sviluppo sostenibile nei territori a favore della crescita socio-economica delle comunità locali;

- ✓ sviluppare i punti di cui sopra tenendo conto del contesto europeo e della nascente strategia europea per la regione alpina (Eusalp);
  - ✓ incentivare la cooperazione territoriale europea attraverso la promozione dei programmi Interreg in cui è coinvolto il territorio lombardo oltre ai programmi a regia diretta dell'UE;
  - ✓ collaborare per implementare la partecipazione alle reti transfrontaliere che si occupano di sviluppo montano sotto tutti i profili;
  - ✓ sviluppare percorsi didattici in cui affrontare e approfondire le tematiche di cui sopra;
- **l'Università e REGIONE LOMBARDIA** condividono la sensibilità sulle problematiche tipiche dell'area montana;
  - **l'Università e REGIONE LOMBARDIA** condividono l'obiettivo di collaborare per sviluppare progettualità strategiche nei territori di riferimento, attivando una rete di relazioni virtuose che condivida risorse, conoscenze e competenze, in particolare nel campo della green economy;

**si conviene e si stipula quanto segue:**

## **Articolo 1**

### ***Finalità della convenzione***

Fine della convenzione è quello di instaurare un rapporto non episodico di collaborazione fra le parti, nel quale le attività dell'Università e le attività del Contraente possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente, con particolare riferimento ai seguenti settori:

- ✓ attuazione della Strategia Europea per la regione Alpina – EUSALP;
- ✓ promozione della Cooperazione territoriale europea volta ad incrementare la partecipazione delle istituzioni e degli stakeholder lombardi a programmi INTERREG e a regia diretta dell'UE;
- ✓ sviluppo della partecipazione a reti di collaborazione transfrontaliere;
- ✓ sviluppo di percorsi didattici virtuosi anche in dimensione europea;

## **Articolo 2**

### ***Oggetto della collaborazione***

La collaborazione potrà riguardare:

- ✓ lo svolgimento di studi e ricerche congiunte su progetti specifici;
- ✓ la partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e/o internazionali;

- ✓ lo svolgimento da parte dell'Università di attività di ricerca, consulenze tecnico – scientifiche, e attività di formazione per conto del Contraente.
- ✓ la collaborazione nella definizione di percorsi didattici e nella diffusione delle conoscenze;
- ✓ la definizione di una posizione comune all'interno di reti, associazioni, gruppi di lavoro etc.. in tema di politiche per la montagna

Le attività di cui sopra saranno di volta in volta definite mediante la stipula di appositi accordi scritti fra le parti, che in ogni caso richiameranno e rispetteranno la presente convenzione quadro.

Il personale coinvolto nella collaborazione così come le eventuali risorse economiche e strumentali messe a disposizione dalle parti per l'attuazione della collaborazione saranno individuate negli accordi attuativi della presente convenzione quadro.

### **Articolo 3**

#### ***Responsabili della convenzione***

L'Università indica quale proprio referente e responsabile della presente convenzione il Prof.ssa Annamaria Giorgi.

Regione Lombardia indica quale proprio referente e responsabile il dirigente competente per materia.

### **Articolo 4**

#### ***Utilizzazione dei risultati di studi e ricerche***

Le parti convengono che il regime e l'utilizzazione dei risultati, derivanti dagli studi e dalle ricerche svolti in attuazione della presente convenzione, saranno regolate da accordi specifici di attuazione.

Le parti comunque stabiliscono, quale principio generale per i rapporti che deriveranno dalla presente convenzione, quello della libertà per l'Università di pubblicare i risultati delle ricerche, salvo una dilazione della pubblicazione nel caso in cui si debba procedere alla brevettazione dei risultati stessi e del rinvio ad una successiva regolamentazione convenzionale nel caso in cui i risultati delle ricerche siano brevettabili.

Il Contraente si impegna a non utilizzare il nome e/o logo dell'Università per finalità commerciali e/o scopi pubblicitari, fatti salvi specifici accordi fra le parti.

### **Art. 5**

### ***Obblighi di riservatezza***

Ciascuna Parte si impegna a trattare come "confidenziali" tutte le informazioni, indicate come tali dai rispettivi responsabili scientifici, rese note all'altra Parte in virtù della presente convenzione, obbligandosi a mantenerle tali sino a 5 anni dopo la conclusione della stessa.

Le informazioni confidenziali non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso scritto della parte che le ha rivelate e non potranno essere utilizzate se non per finalità connesse alla presente convenzione.

### **Articolo 6**

#### ***Copertura assicurativa e tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro***

Le coperture assicurative del personale e degli eventuali collaboratori delle Parti nonché le disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute saranno definite negli accordi attuativi della presente convenzione-quadro.

### **Articolo 7**

#### ***Durata della convenzione, procedura di rinnovo e facoltà di recesso***

La presente convenzione ha durata di cinque anni a decorrere dalla data di approvazione e potrà essere rinnovata sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle parti.

Al termine della convenzione l'Università e il Contraente redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa dovrà aggiungersi una relazione sugli obiettivi futuri.

Le parti potranno recedere dalla presente convenzione mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno tre mesi; lo scioglimento della presente convenzione non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

### **Articolo 8**

#### ***Trattamento dei dati personali***

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento emanato in attuazione del D. Lgs. n. 196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Allegato "1" alla DGR n.

del

Il Contraente si impegna a trattare i dati personali provenienti dall'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.

### **Articolo 9**

#### **Controversie**

Per qualsiasi controversia, che dovesse nascere dall'esecuzione della presente convenzione, è competente a decidere il Foro di Milano.

### **Articolo 10**

#### **Registrazione e spese**

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, Il comma, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, ed è soggetta, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, all'imposta di bollo, con onere a carico del Contraente.

Milano, li \_\_\_\_\_

Letto firmato

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO _____	REGIONE LOMBARDIA _____
--	----------------------------